

# **COMUNE DI ROCCARAINOLA**

**(Provincia di Napoli)**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**(ai sensi del R.D. 27/07/1934, n° 1265, D.P.R. 10/09/1990 n.285 e alle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998.)**

**Approvato con atto del Commissario Straordinario n° 73 del 16/10/2003, deliberazione del C.C. n° 7 del 15/02/2005 a seguito delle osservazioni trasmesse della Consulta Regionale nella seduta del 11/10/2004, deliberazione del C.C. n° 06 del 24/01/2006, delibera del C.C. n° 04 del 01/02/2007 e delibera n° 06 del 08/05/2008 a seguito delle osservazioni trasmesse della Consulta Regionale nella seduta del 12/03/2007.**

## **PRESENTAZIONE**

*Essenzialmente il cimitero è luogo da parte di chi vuole ricordare un defunto. E' luogo di memoria collettiva dei morti, indipendentemente dal fatto che ci si rechi o meno in esso.*

*Il cimitero è la presenza dell'ineluttabilità della morte, quale naturale conclusione della vita, segno tangibile di essa all'interno della città dei vivi. Il cimitero è pure luogo di deposito e trasformazione dei cadaveri senza pericolo per la salute pubblica.*

# **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **CAPO I Disposizioni Generali**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento è adottato in ossequio al testo unico delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934, n° 1265, D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285, pubblicato sulla G.U. del 12/12/1990 n° 239, supplemento ordinario, alle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, nonché della Legge 30/03/2001 n° 130, L. R. n° 12 del 24/11/2001, L. R. n° 16 del 22/12/2004 e L. R. n° 20 del 09/10/2006.

### **Art. 2 Competenze**

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

L'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con il cimitero sono determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al presente regolamento, tali funzioni possono essere così ripartite:

- a) Il Servizio Tecnico e Tecnico – manutentivo, attraverso l'Ufficio Cimiteriale e il personale addetto al Cimitero e alla sua custodia, provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia mortuaria e cimiteriale e provvede altresì agli adempimenti di natura tecnica e tecnico – manutentiva, la costruzione ed eventuale ampliamento secondo i programmi generali predisposti dall'Amministrazione e inseriti nei Piani delle OO.PP. afferiscono al Settore LL.PP. assieme ad ogni altro adempimento di natura tecnica ad essi connesso.
- b) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
- c) L'Ufficio di Stato Civile provvede alla emissione del permesso di seppellimento e premesso di seppellimento fuori Comune, nonché alle comunicazioni e autorizzazioni al trasporto della salma, o spoglie mortali.
- d) Il Comando di Polizia Municipale per quanto attiene alla rilevazione degli illeciti e alla comminazione delle relative sanzioni.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I Cimiteri**

#### **Art. 3**

##### **Ubicazione del cimitero**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nell'esistente Cimitero, ubicato alla via IV Novembre.

#### **Art. 4**

##### **Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Responsabile del Servizio.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112 e 113 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

6. Il Dirigente di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 5**

##### **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in campi comuni o tumulazione in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

## **Art. 6**

### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, devono essere ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:

- a) di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) di persone morte fuori del Comune, ma aventi in essi in vita la residenza;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale di famiglia o autorizzate dal rispettivo concessionario;
- d) di persone legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza, anche se non residenti al momento del decesso, purché sia verificata d'ufficio l'avvenuta sepoltura del primo coniuge deceduto antecedentemente nel cimitero comunale;
- e) di persone non residenti, ma aventi il proprio coniuge residente;
- f) Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo.
- g) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- h) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

**CAPO II**  
**Disposizioni generali**  
**e piano regolatore cimiteriale**

**Art. 7**  
**Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali per i quali il Comune intende procedere alla richiesta alla Regione Campania della riduzione del periodo di inumazione a 5 (cinque) anni.

2. L'utilizzo dei detti campi segue la ciclica rotazione tale da consentire, una volta liberato un campo dalle sepolture, un periodo di riposo che verrà stabilito a seguito di verifica dell'idoneità del terreno previa specifica indagine geologica.<sup>1</sup>

3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.

5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 31 nonché in conformità di quanto disposto dall'art. 9, commi 4 e seguenti della L. R. 24/11/2001 n° 12.

6. Nelle more dell'adozione del Piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza o regolamento.

**Art. 8**  
**Piano regolatore cimiteriale**

1. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno anni 10.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL competente per territorio.

3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche a in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

---

<sup>1</sup> Fatta salva diversa disposizione prevista dalla Regione Campania o dalle leggi che regolano la materia.

- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;
  - d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
  - e) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi e zone da destinare a:
- a) Campi di inumazione comune;
  - b) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per le famiglie o collettività;
  - c) Tumulazioni individuali;
  - d) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale)
  - e) Ossario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285, di cui il Comune dovrà dotarsi.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano Regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPO III**

### **Inumazione e tumulazione**

#### **Art. 9**

##### **Inumazione**

Le sepolture per inumazione saranno realizzate secondo quanto previsto dagli Artt. 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.

Le sepolture per inumazione sono comuni della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate previo versamento dei relativi diritti.<sup>2</sup>

L'Amministrazione Comunale, e/o il Responsabile del Servizio, provvederà ad indicare il campo nel quale annualmente verranno eseguite le inumazioni.

Le inumazioni così realizzate, permetteranno di eseguire una rotazione ciclica dei campi di inumazione in modo da dar facoltà, ad un campo libero da sepolture, di avere un adeguato periodo di riposo del terreno e permettere il ripristino della struttura geologica e mineralogica dello stesso.

#### **Art. 10**

##### **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba che dovrà avere le caratteristiche indicate al successivo Art. 28;

3. La realizzazione ed installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico dei richiedenti o loro aventi-causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 11**

##### **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri in loculi costruiti dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità contenute nel presente regolamento

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza mt 0,70 e larghezza mt 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10

---

<sup>2</sup> Fatta salva la disposizione della Regione Campania per la riduzione del periodo di inumazione a 5 (cinque) anni.



Settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

## **Art. 12**

### **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, è ammesso il deposito provvisorio dei resti mortali, raccolti in cassette di zinco, per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe, edicole e cappelle, in loculi nella disponibilità del Comune

2. La durata del deposito provvisorio, compatibilmente con la disponibilità dei loculi a disposizione, è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, conservato presso la Direzione cimiteriale.

3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

## **CAPO IV**

### **Esumazioni ed estumulazioni**

#### **Art. 13**

##### **Esumazioni ordinarie**

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è fissato in anni dieci.<sup>3</sup>
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi da Maggio a Settembre e nel periodo dal 15 Ottobre e fino a tutto il 04 Novembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio.
4. Il personale dell'ASL che vigila sulle operazioni di esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato e in caso di non completa mineralizzazione il resto mortale potrà:
  - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
  - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito, previo parere favorevole dell'ASL, aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

#### **Art. 14**

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo (30 giorni).

#### **Art. 15**

##### **Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, acquisito il parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria il

---

<sup>3</sup> Fatta salva diversa disposizione prevista dalla Regione Campania o dalle leggi che regolano la materia.

Funzionario medico dell'ASL deve verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.

## **Art. 16**

### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza non inferiore a 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
- Su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, acquisito il N.O. da parte dell'ASL, è consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

## **Art. 17**

### **Esumazioni ed estumulazione. Pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dei relativi diritti e tariffe comunali.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculo o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 Dicembre 1865, n. 2704, e successive

modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### **Art. 18**

#### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Art. 19**

#### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 20**

#### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente la proprietà, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

## **CAPO V**

### **Cremazione**

#### **Art. 21**

##### **Crematorio**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino.

La realizzazione di eventuali crematori avverrà in conformità a quanto indicato dall'Art. 6, comma 1, della legge n° 130/2001, in coerenza a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 16/2004 e dalla Legge Regionale n° 20/2006.

#### **Art. 22**

##### **Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

a) L'autorizzazione di cui all'art. 3, 1° comma lett. a) della legge n.130 del 30/3/2001 spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specificazione che il cadavere può essere cremato.

b) L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso le seguenti modalità:

1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile di ultima residenza del defunto;
4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi dell'Art. 3, comma 1 lettera c) della Legge n° 130/2001, nel rispetto della volontà del defunto e, ai sensi dell'Art. 4 della L. R. n° 20/2006, può essere eseguite nei seguenti luoghi:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6 del DPR n° 285/90;
- b) in aree appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
- c) in aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

d) Ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera d), della Legge 130/2001, e come previsto all'Art. 2, comma 1, della Legge Regionale n° 20/2006, la dispersione delle ceneri è eseguita da soggetti espressamente indicati dal defunto, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui alla lettera b, numero 2 (Art. 3 Legge 130/2001), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune;

e) Ai sensi dell'Art. 2, comma 1, della Legge Regionale n° 20/2006, nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della Legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà ai sensi, ai sensi dell'Art. 3, comma 1 lettera b), numeri 3 e 4.

Fermo restando quanto stabilito dalla Legge 130/2001 e l'obbligo di sigillare l'urna, ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale n° 20/2001, l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata se è costituita di materiale biodegradabile;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 285/2001;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'Art. 2 della Legge Regionale n° 20/2006.

Qualsiasi modalità di conservazione delle ceneri deve consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Nel caso di affidamento dell'urna cineraria per la conservazione nella propria abitazione si dovranno osservare le seguenti regole:

- La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Art. 2, comma 2, Legge Regionale n° 20/2006.
- Il verbale sopra richiamato conterrà tutte le clausole appresso riportate e sarà vincolante per il concessionario che con la firma in calce si impegna all'osservanza dello stesso e di quanto previsto nel presente regolamento.
- Il personale comunale addetto potrà, in qualsiasi momento procedere a verifica delle

condizioni qui previste senza che il concessionario possa in alcun modo impedire l'accesso ai luoghi ove è conservata l'urna cineraria.

- In caso di cambio di residenza da parte del concessionario lo stesso provvederà, entro 10 giorni, ad effettuare comunicazione agli Uffici interessati notificando tutti i dati necessari per l'individuazione del nuovo luogo di residenza e, in caso di residenza fuori dal Comune di Roccarainola, provvederà alla denuncia presso il nuovo Comune di residenza della presenza nella propria abitazione di urna e/o urne cinerarie notificando detta denuncia anche al Comune di Roccarainola.
- L'urna dovrà essere custodita con diligenza, secondo le norme previste dal D.P.R. 285/90, Legge 130/2001, Legge Regionale n°20/2006, e dai regolamenti d'igiene e sanità che regolano la materia;
- Il concessionario avrà l'obbligo di custodire l'urna in modo decoroso e al riparo di eventuali rischi di dispersione o perdita delle ceneri vigilando sulla integrità dei sigilli e la perfetta tenuta degli stessi.
- Nel caso vi fosse necessità di provvedere alla riparazione dei sigilli o altre operazioni di restauro che si rendessero necessarie, il concessionario provvederà ad informare l'Ufficio preposto e sotto la vigilanza dello stesso, nonché mediante Ditta specializzata, si provvederà alle necessarie opere e/o lavori che si intendono eseguire.
- L'urna dovrà essere custodita in un luogo idoneo.
- L'urna dovrà essere provvista di idonea targhetta di identificazione riportante gli estremi del defunto ben visibile in modo da non ingenerare eventuali equivoci da parte di terzi.
- In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285.
- Nel caso di revoca alla custodia\_e/o di revoca della concessione, il concessionario o, in caso di decesso di questi, i suoi aventi causa, sono tenuti alla tempestiva comunicazione all'Ufficio preposto e, mediante personale addetto e sotto la vigilanza di personale comunale, alla sistemazione dell'urna cineraria, a propria cura e spese, nel loculo e/o deposito urne cinerarie, presso il locale cimitero comunale.
- L'eventuale omesso adempimento di quanto sopra indicato, salvo che la fattispecie non configuri reato di cui all'Art. 411 C.P., costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.
- L'ammontare delle sanzioni sarà stabilito con apposito atto della Giunta Municipale.
  - f) Ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della Legge Regionale n° 20/2006, il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria;
  - g) L'ufficiale dello Stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni;
  - h) Obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto dall'Art. 2 della Legge regionale n° 20/2006, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Art. 7 della Legge regionale n° 20/2006.

### **Art. 23**

#### **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o in sepoltura privata.



## **CAPO VI**

### **Polizia dei cimiteri**

#### **Art. 24**

##### **Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario:

STAGIONE INVERNALE 1° Ottobre al 30 Aprile  
dalle ore 8.15 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

STAGIONE ESTIVA dal 1° Maggio al 30 Settembre  
dalle ore 8.15 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Sia nella stagione invernale che nella stagione estiva il cimitero resterà chiuso nella giornata del Martedì.

Nei giorni festivi l'accesso al cimitero sarà permesso dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il servizio di sepoltura è espletato tutti i giorni, compreso festivi, negli orari di apertura del cimitero.

#### **Art. 25**

##### **Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
- e) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale addetto alla vigilanza o custode al momento dell'ingresso;

#### **Art. 26**

##### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, ad eccezione del carro funebre in caso di trasporto di una salma;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, etc.), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale e o di lucro effettuata su aree pubbliche fino alla distanza di m 200 dal cimitero;

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, all'interno dell'area cimiteriale, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Art. 27**

### **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

## **Art. 28**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti, a richiesta degli aventi diritto, copritomba che dovranno avere le seguenti caratteristiche e dimensioni massime:

- materiale: in marmo bianco spessore cm 3;
- forma: parallelepipedo regolare scatolare appoggiato sulla tomba (quota viale);
- dimensioni: ingombro max mt. 1,20 x 2,50 x 0,20.
- lapide o croce posta perpendicolarmente ed appoggiata al parallelepipedo del copritomba dello stesso materiale marmoreo (lastra di spessore cm 3), ed avente le seguenti dimensioni massime mt.1,20 x 0,03 x h mt. 0,70 (dal piano di calpestio del piazzale), oppure croce avente le dimensioni inserite in un rettangolo avente le seguenti dimensioni massime: mt 0,60 (base che dovrà essere appoggiata sul copritomba) x mt 0,50 (altezza calcolata dal piano orizzontale superiore del copritomba).

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

3. Sulle sepolture, a cura dei parenti del defunto, è d'obbligo iscrivere, entro mesi uno dall'occupazione, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. L'iscrizione e il collocamento di fotografia sono consentite soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

5. Vengono rimosse le epigrafi, anche soltanto in parte, nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 69.

7. Si consente il collocamento di fotografia su supporto indeformabile ed impermeabile tale da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori in vasi decorosi che dovranno essere ben fissati sul copritomba, a condizione che gli stessi non invadano le tombe o i passaggi attigui.

### **Art. 29**

#### **Fiori e piante ornamentali**

1. Fiori e piante ornamentali possono essere poste ad ornamento delle sepolture, limitatamente ai mesi dell'anno climaticamente temperati, con divieto nei mesi estivi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. In tutto il cimitero, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

### **Art. 30**

#### **Materiali ornamentali**

1. A far data di approvazione del presente regolamento dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I**

#### **Tipologie e manutenzione delle sepolture**

#### **Art. 31**

##### **Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole e cappelle gentilizie, ecc....);

4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

5. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

8. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili,
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o e criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Art. 32**

##### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285.

2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento di nuovo canone di concessione.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto stesso.

### **Art. 33**

#### **Modalità di concessione**

1. L'assegnazione della concessione avviene secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Art. 34**

#### **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 31, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali ampliata agli affini fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare o erede/i della concessione sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto dal Responsabile del servizio.
5. I casi di "convivenza" con titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare detta concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del Cimitero.

### **Art. 35**

#### **Manutenzione**

1. I concessionari sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati sulle aree concesse, nonché della relativa area di rispetto, ovvero dei loculi loro

assegnati. In caso di inadempienza, il Sindaco potrà emettere normale ordinanza per l'esecuzione di opere o restauri che ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Per la concessione di loculi, costruiti direttamente dal Comune e poi dati in concessione a tempo o in perpetuità (prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803 del 1975) il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria, mentre grava sul Comune la manutenzione straordinaria per tutto quanto concerne le opere più rilevanti:

- a) il rifacimento della copertura;
- b) ripresa dell'intonaco;
- c) lavori di impermeabilizzazione.

E' fatto divieto realizzare lapidi con aggetti, sporgenze e/o mensole di qualunque misure, nonché operare modifiche ai prospetti delle edicole comunitarie che prospettano sui viali e/o spazi scoperti del cimitero.

## **CAPO II** **Attività edilizia**

### **Art. 36**

#### **Disciplina attività edilizia**

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle gentilizie, edicole, etc, impegnano il concessionario o i concessionari alla sollecita presentazione del progetto e alla costruzione dei manufatti secondo le modalità previste negli articoli che seguono.

2. I progetti relativi a nuove costruzioni e le denunce di inizio attività e/o per interventi di manutenzione e/o ristrutturazioni, firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito Edile abilitati alla professione nei limiti delle rispettive competenze professionali, devono essere prodotti con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della richiesta.

### **Art. 37**

#### **Permesso a costruire in area cimiteriale**

1. La costruzione ex novo di ogni manufatto cimiteriale è subordinata alla presentazione di domanda per il rilascio di permesso a costruire secondo la normativa vigente all'atto di presentazione della domanda di costruzione.

2. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spesa, alla realizzazione di ogni opera che si rendesse necessaria per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.

3. Il concessionario è responsabile del consolidamento statico delle aree allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

4. Il concessionario è tenuto a mantenere il manufatto costruito o la cui costruzione è stata sospesa per qualunque causa nonché le aree immediatamente adiacenti all'insediamento.

### **Art. 38**

#### **Costruzione cappelle. Modalità**

1. La lottizzazione prevista nel nuovo ampliamento cimiteriale è costituita da lotti di terreni aventi dimensioni m 5,00 x m 3,00 così come tracciati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Su tali lotti è consentita l'edificazione di cappelle funerarie comprendenti la realizzazione di apogeo, apogeo e ipogeo o edicola funeraria.

3. Per l'esecuzione dei manufatti devono essere rispettati i tempi stabiliti col contratto di concessione sottoscritto dal concessionario.

4. L'inizio e la fine dei lavori devono essere comunicate, ai sensi delle vigenti normative, al Responsabile del Servizio Tecnico interessato.

5. Per comprovate cause indipendenti dalla volontà del concessionario, previo apposita comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico interessato, è prevista una proroga per l'ultimazione dei lavori non superiore a mesi 6 naturali e consecutivi.

6. Non sono ammesse varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile.

7. I concessionari di suolo cimiteriali dovranno, all'atto della realizzazione delle costruzioni, eseguire i lavori nell'ambito della perimetrazione del lotto con obbligo di allineamento sui fronti assegnati dal Comune.

8. La fascia di terreno intermedia fra lotti contigui dovranno essere destinate esclusivamente a marciapiede nella cui realizzazione il sottofondo, necessariamente, dovrà essere di conglomerato cementizio.

9. E' fatto divieto di eseguire gradini, rampe e/o altri elementi costruttivi sui viali e/o spazi liberi del cimitero.

10. Il concessionario è obbligato all'occupazione dell'intera area oggetto di concessione e all'allineamento sui fronti come riportato al comma 1.

### **Art. 39**

#### **Sistemazione aree esterne**

1. I concessionari sono obbligati a pavimentare i tre lati della cappella riferiti al terreno circostante il manufatto per la metà dello stesso nonché la striscia antistante fino alla bordatura del viale secondo le indicazioni impartite dal Responsabile del Servizio Tecnico interessato.

2. Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure d'ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70.

3. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'Art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.

4. La misura d'ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.

5. Per nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.

6. La realizzazione delle costruzioni, indipendentemente dalla struttura, dovrà essere eseguita con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas.

7. Nella tumulazione dei feretri la chiusura dovrà essere effettuata a perfetta tenuta in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi o gas e, comunque, secondo i dettami e caratteristiche costruttive disposte dalle norme di cui agli Artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285.

8. L'altezza massima delle cappelle gentilizie e delle edicole funerarie, non può essere superiore in alcun modo a m 5,20 misurati dal livello del viale antistante il lotto assegnato e comunque non oltre l'altezza massima dei manufatti esistenti.

9. La realizzazione di monumentini e/o ricordi marmorei all'interno del Cimitero deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo esibizione di idoneo disegno realizzato in opportuna scala di rappresentazione. La superficie massima concedibile non potrà essere superiore a mq 2,00. L'altezza di detti manufatti non potrà essere superiore a m 2,00 dal livello del viale antistante lo stesso.

10. Gli sporti dei solai di copertura delle cappelle non potranno superare i m 0,20 per tutto il perimetro del fabbricato.



11. La decadenza della esecuzione degli interventi edilizi è determinata da:

- inosservanza dei termini contrattuali;
- eventuali varianti della superficie utile poste in essere;
- opere eseguite in difformità dal progetto presentato;
- mancanza dei relativi nulla osta o altre autorizzazioni connesse all'esecuzione dell'opera stessa come previste dalla vigente normativa in materia edilizia.

12. In caso di annullamento dell'esecuzione dei lavori il Comune incamererà gli importi a qualunque titolo versati nonché, la proprietà delle opere realizzate.

#### **Art. 40**

##### **Rispetto normative**

1. Tutte le nuove costruzioni devono essere conformi alle norme di edilizia in zona sismica ed ottemperanti dei dispositivi di cui alla Legge Regionale 7 gennaio 1983 n° 9, nonché agli artt. 17 – 18 e 28 della Legge n° 64 del 2 febbraio 1974, e s.m. e i., mediante deposito degli atti tecnici agli Uffici del Genio Civile prima dell'inizio dei lavori.

2. Il concessionario comunicherà al Responsabile del Servizio Interessato gli estremi dell'avvenuto deposito.

3. I singoli progetti di costruzione debbono osservare le disposizioni del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285 e quelle specifiche previste nel presente regolamento.

4. Il concessionario, prima dell'inizio dei lavori è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria pari ad €. 5.000,00 (Cinquemila/00) relativa agli eventuali danni a cose e persone che potrebbero verificarsi durante i lavori. La summenzionata polizza dovrà coprire anche eventuali opere eseguite in difformità di quanto previsto dal presente regolamento (pavimentazione esterna etc.).

I massimali assicurativi potranno essere stabiliti annualmente dal Comune.

5. Ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria deve essere sottoposto preventivamente al Responsabile del Servizio Tecnico interessato mediante dichiarazione d'inizio attività.

6. Il concessionario ha l'obbligo di adeguare la costruzione ai disposti normativi in materia di edilizia al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.

7. Il Concessionario è tenuto, durante l'esecuzione dei lavori, ad esporre apposita tabella riportante le indicazioni relative al provvedimento che abilita alla costruzione, direzione dei lavori, responsabile della sicurezza, impresa e concessionario.

8. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

9. L'uso delle cappelle gentilizie e/o del manufatto cimiteriale è subordinato al rilascio del relativo certificato di agibilità, con le modalità di cui al D. Lgs. n° 380/2001, previo acquisizione del parere dell'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.

**Art. 41**  
**Disposizioni Particolari**

1. Nel periodo della commemorazione dei defunti, e precisamente dal **15 Ottobre e fino a tutto il 04 Novembre** sono sospesi tutti i lavori di costruzione, con l'obbligo da parte dei concessionari o degli interessati, di mettere in sicurezza l'intero cantiere, rimuovere le impalcature o condizionare in modo che non siano d'ostacolo al passaggio.

2. Il concessionario è obbligato alla perfetta recinzione del cantiere in essere provvedendo a tutto quanto necessario per la tutela della pubblica e privata incolumità.

3. Sono a carico del concessionario tutte le spese ed oneri di impianto e di utilizzo di qualunque fornitura.

4. Ogni concessionario, laddove previsto, ha l'obbligo di munirsi di apposito contatore per forniture ed erogazioni.

5. In nessun caso è previsto l'uso di energia elettrica prelevata dai misuratori di proprietà comunale.

6. Nel caso di uso di energia elettrica di proprietà comunale sarà comminata l'ammenda come prevista dal comma 1.

**Art. 42**  
**Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di ordinare al concessionario interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo insindacabile giudizio.

2. L'Amministrazione si riserva di abbattere le strutture pericolanti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità previo preavviso di giorni 15 al concessionario.

3. Nell'esecuzione dei lavori ed in particolare negli scavi, i concessionari devono usare la massima diligenza e cura

4. E' fatto divieto sostare automezzi, mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale.

5. E' consentito, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico, l'accesso di automezzi e/o mezzi d'opera solo per eseguire le operazioni di carico e scarico di materiali, nonché mezzi d'opera per eseguire operazioni di scavo o trasporto di materiale edile strettamente necessarie che, comunque, debbono essere effettuate nel minor tempo possibile e non protrarsi oltre il normale orario di apertura del cimitero.

**Art. 43**  
**Norme comportamentali**

1. In caso di rinvenimento di sepolture antiche o anche recenti, i lavori devono essere sospesi e dovrà darsene immediata comunicazione al Servizio Cimiteri.

2. Nel cimitero non si può spegnere calce viva per costruzioni private, ma deve introdursi calce spenta.

3. Non possono essere eseguite opere di sgrossamento rudimentale di materie di costruzione.

4. Il marmo, il travertino, la pietra sarsa, devono essere introdotti nel cimitero in stato di lavorazione tale da poter essere messo in opera senza ulteriore magistero.

5. L'introduzione e l'esportazione di materiali di ogni natura occorrenti per le

costruzioni nei cimiteri, nonché l'esecuzione dei lavori, può aver luogo nei cimiteri solo nei giorni feriali e negli orari stabiliti dal Servizio Cimiteri che, in particolare potrà impedirli del tutto.

6. E' vietato scaricare nei cimiteri la terra risultante da scavi di fondazione, le macerie di demolizione ed i residui tutti delle costruzioni.

7. I materiali di risulta della costruzione di ogni specie non possono essere lasciati all'interno del cimitero e devono essere trasportati ai pubblici scarichi nello stesso giorno in cui sono prodotti.

8. Il comune qualora abbia interesse a far riempire qualche bassofondo può disporre che i materiali di rifiuto delle costruzioni siano scaricati in esso, con facoltà di escludere quelli che per la loro qualità non siano adatti allo scopo.

9. E' permesso attingere dalle bocche d'acqua dei cimiteri, la quantità d'acqua necessaria per l'esecuzione dei lavori.

All'uopo i concessionari o gli imprenditori dei lavori devono sottoscrivere presso il servizio tecnico competente del Comune regolare contratto di fornitura da cui risulti il quantitativo d'acqua da poter attingere, la durata della concessione d'acqua ed il canone versato.

Il controllo di quanto sopra è affidato alla Polizia Municipale e al personale tecnico dei servizi cimiteriali che promuovono ed applicano le previste sanzioni come riportato all'Art. 85.

#### **Art. 44**

##### **Decoro e sicurezza manufatti**

1. Qualora le cappelle gentilizie e le edicole funerarie in genere e qualunque manufatto nei cimiteri vengano lasciati in stato di abbandono per mancata manutenzione e, per tale causa possono costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, il Comune può senz'altro procedere direttamente alla demolizione ovvero alla sistemazione dell'opera, provvedendo alla conservazione dei resti mortali in sepoltura da destinarsi almeno per 5 anni.

Di tutto ciò sarà redatto verbale da parte del Servizio Cimiteri.

2. In caso non vi siano preoccupazioni d'imminente pericolo, il Comune curerà a diffidare nei modi di legge i possibili interessati, ad eseguire le opere necessarie al consolidamento e manutenzione che indicherà il servizio interessato.

3. Qualora essi non ottemperino od eventualmente siano irreperibili, ovvero non esistano più eredi ovvero rappresentanti della famiglia del concessionario, sarà provveduto in conformità del comma 1.

4. Le aree dei lotti cimiteriali per costruzione di cappelle gentilizie risultanti delle demolizioni di cui ai precedenti articoli saranno lasciate libere per un biennio.

Trascorso tale termine senza che i concessionari, i loro eredi o aventi causa abbiano richiesto di riedificare, il Comune disporrà dell'area per altre costruzioni da parte sua o di privati.

5. Trascorsi 5 anni dalla demolizione, il comune avrà il diritto di trasferire gli avanzi mortali nell'ossario comunale.

6. Qualora venisse richiesto, nel suindicato biennio, di riedificare l'opera, gli interessati

dovranno corrispondere al Comune l'importo della eseguita demolizione, nonché il fitto dei loculi occupati determinato nella misura annua del 10% della tariffa massima della concessione al momento della richiesta.

7. E' inibita su richiesta la concessione diretta tra privati di aree concesse dal Comune.

Il Comune, su richiesta dei concessionari eredi o aventi causa, può accettare la retrocessione di manufatti a condizione che gli stessi siano liberi da avanzi mortali senza che gli stessi possano chiedere alcun indennizzo.

8. Le concessioni di suolo cimiteriale e conseguente costruzione dei manufatti comportano, da parte dei concessionari, la piena ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

9. Ogni violazione alle norme del presente regolamento comporta la sospensione dei lavori; il concessionario è tenuto ad adeguarsi allo stesso ed ai correttivi che l'amministrazione comunale si riserva di apportare senza che lo stesso possa richiedere alcun indennizzo.

**CAPO III**  
**Divisioni – Subentri – Rinunce**

**Art. 45**

**Divisione, subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono, atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone aventi diritto, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine stabilito senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

12. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Comune avvierà le

procedure per operare il censimento finalizzato alla verifica dei concessionari di aree e loculi cimiteriali per poi emettere i consequenziali provvedimenti.

#### **Art. 46**

##### **Rinuncia a concessione di sepolture individuali della durata di 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di sepolture individuali assegnate, a condizione che siano liberi o liberabili da salme o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 47**

##### **Rinuncia a concessione di aree libere, con parziale o totale costruzione, della durata di 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano stati eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri, o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma in misura pari 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

2. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando l'area o manufatto è comunque libera da salme, ceneri o resti;

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso, il rimborso della sola area in concessione con i criteri di cui al precedente comma 1.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

## **CAPO IV**

### **Revoca – Decadenza - Estinzione**

#### **Art. 48**

##### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 49**

##### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione di aree o manufatto concesso può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- f) quando il loculo o manufatto non viene occupato entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concesso ed entro 11 anni per i casi di inumazione

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o gli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

## **Art. 50**

### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, rispettivamente in campo comune, ossario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Art. 51**

### **Estinzione**

1. Le concessioni di aree o manufatti si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione-assegnazione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.



**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I**  
**Imprese e lavori privati**

**Art. 52**

**Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, iscritti alle competente categoria professionale.

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

**Art. 53**

**Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private  
e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono ottenere l'approvazione dal Responsabile del Servizio Tecnico competente al rilascio dei permessi a costruire, su conforme parere dell'ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero massimo dei loculi da realizzare.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del ufficio comunale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del 1° comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

**Art. 54**  
**Vigilanza**

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico competente al rilascio dei permessi, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati. E' facoltato ad impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il Responsabile del Servizio Tecnico competente al rilascio dei permessi, vigila e accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

**Art. 55**  
**Responsabilità**

1. Nell'esecuzione dei lavori i concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati gli stessi.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma corrispondente ai consumi di acqua necessari per l'esecuzione delle opere stesse che verrà indicata nelle autorizzazioni.

**Art. 56**  
**Recinzioni aree – Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia (cappelle, edicole ecc.), l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

**Art. 57**  
**Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario allo scarico o al carico di materiale occorrente.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero

da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

### **Art. 58**

#### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

### **Art. 59**

#### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente e all'Art. 41, comma 2.

### **Art. 60**

#### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale comunale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**CAPO II**  
**Imprese pompe funebri**  
**Art. 61**  
**Funzioni**

**a) Esercizio del trasporto funebre**

- 1) L'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, è effettuato esclusivamente da imprese funebri autorizzate dal Comune di Roccarainola, le stesse sono tenute all'osservanza delle discipline contenute nel presente regolamento;
- 2) La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incarico del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 Aprile 1990, n. 86;
- 3) Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, dovranno essere impiegati mezzi idonei tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

**b) Caratteristiche dell'autorizzazione e modalità**

- 1) L'Amministrazione comunale concede l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporti funebri sul territorio comunale a quelle imprese che accettano le condizioni del presente regolamento. All'uopo le imprese interessate dovranno produrre apposita domanda, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, da presentare all'ufficio protocollo del Comune di Roccarainola, in carta da bollo ed indirizzata al Sindaco, con l'impegno di provvedere entro 30 giorni all'integrazione con i documenti che dimostrano il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di cui al seguito. L'impresa dovrà dichiarare e presentare nella domanda:
  - a) Il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile direttore dell'impresa incaricato alla gestione del servizio e del rappresentante abilitato ad agire nei confronti del Comune, oltre un recapito certo per le eventuali comunicazioni;
  - b) Di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento e di non trovarsi nelle condizioni ostative di seguito elencate:
    - 1) Sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva Pubblica Amministrazione, il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
    - 2) Procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142 – 143 – 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16/3/42, n° 267;
    - 3) Misure di prevenzione di cui all'art. 3 del L. 27/12/1956, n° 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della Legge 03 Agosto 1988 n° 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto;
    - 4) Misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
    - 5) Misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 Marzo 1965, n° 575 e s. m. i.;

- 6) Sentenza penale definitiva condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale;
- 7) Contravvenzioni accertate per violazioni di norma in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e di malattie professionali, di prevenzioni della sicurezza dei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa;
- 8) Interdizioni di cui all'art. 32 bis del codice penale;
- 9) Incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli Artt. 32 Ter e 32 Quater del Codice Penale;
- 10) Le condizioni ostative richiamate valgono anche al fine del rilascio della Licenza di P.S. di cui all'art. 115 del T.U.L.I.S. per il disbrigo pratiche amministrative inerenti alle onoranze funebri e per l'autorizzazione all'esercizio di vendita di articoli funebri, rilasciate entrambi dal Comune.
- c) Di impegnarsi a rispettare il Codice deontologico allegato alla L. R. 12/2001, che sottoscrive ed allega all'istanza;
- d) Di impegnarsi ad essere sempre reperibile, fornendo l'eventuale recapito, sia di giorno che di notte, per il recupero delle salme sul luogo del decesso o rinvenimento;
- e) Di garantire il contemporaneo svolgimento di più funerali;
- f) Di garantire per ogni servizio funebre un numero di persone sufficienti allo svolgimento di tale servizio;
- g) Di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche nella modalità di svolgimento dei cortei funebri;
- h) Di impegnarsi che il personale dipendente indosserà una divisa appropriata e sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento;
- i) Di impegnarsi a fornire all'utenza informazioni chiare e complete effettuando una pubblicità che escluda metodi ingannevoli ed indecorosi;

**c) Requisiti ed obblighi dell'impresa autorizzate**

Al fine di assicurare il regolare e decoroso svolgimento dell'attività, utilizzando per ogni servizio di trasporto funebre a pagamento gli strumenti idonei a rendere decoroso il carico e lo scarico dei feretri, garantendo per ciascun servizio l'impiego del personale necessario per eseguire le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, nell'intento di salvaguardare antiche tradizioni locali di riti funebri eseguiti in maniera tradizionale, le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività funebre a pagamento nel territorio del Comune di Roccarainola, devono dimostrare di possedere le seguenti autorizzazioni e requisiti minimi:

- a) licenza amministrativa, o comunicazione di apertura di esercizio di vicinato, per la fornitura di casse funebri ed articoli funerari, rilasciata dal Comune di Roccarainola per i locali di cui al successivo punto d);
- b) licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. per l'agenzia d'affari e commissioni inerenti ad imprese funebri, rilasciata dal Comune di Roccarainola per i locali di cui al successivo punto d);
- c) iscrizione della ditta al registro C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto funebre;

- d) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo nel territorio comunale di locali di accoglimento dei clienti;
- e) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di rimessa situata in zona periferica, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285 e succ. modifiche ed integrazioni, nel territorio comunale di Roccarainola di superficie non inferiore a 90 mq, per ospitare anche eventuali carri funebri di passaggio per sosta nel territorio di Roccarainola;
- f) del documento previsto dall'Art. 4 della Legge 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- g) della regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto f)
- h) di avere un numero sufficiente di dipendenti (minimo 4), regolarmente inquadrati con le norme attuali sul lavoro.
- i) un responsabile direttore dell'impresa preposto alla trattazione degli affari;
- j) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di mezzi che dovranno essere in dotazione all'impresa per assicurare il servizio di trasporto funebre che dovranno essere almeno:
  - N. 2 carri funebri a trazione meccanica, di proprietà, di colore e dimensioni idonei per le varie classi di trasporto;
  - N. 1 carro funebre a trazione meccanica di colore bianco di proprietà per i trasporti funebri per i bambini;
  - Tutti dichiarati idonei a termine dell'articolo 20 D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e che comunque i carri a trazione meccanica devono disporre dei requisiti prescritti dal Codice della Strada;
  - N. 2 auto speciali di proprietà adibite al trasporto di fiori.

L'autorizzazione è concessa dal Sindaco previa verifica da parte del responsabile dei servizi cimiteriali dei requisiti previsti. Ogni eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

Il responsabile del servizio, nei casi di domande incomplete potrà richiederne per iscritto all'impresa funebre interessata la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione non sarà rilasciata. L'autorizzazione da rilasciare ad ogni singola impresa ha la durata di nove anni a decorrere dalla data del rilascio, e rinnovabile a presentazione di nuova istanza.

## **Art. 62**

### **Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di

attività;

## **TITOLO V TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 63**

#### **Definizione del trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

3. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è esercitato esclusivamente da imprese autorizzate secondo l'Art. 61.

4. Il trasporto funebre è disciplinato dal presente regolamento, dal D. P.R. 285/90 e dal Codice deontologico delle imprese funebri allegato alla Legge Regionale n° 12/2001.

### **Art. 64**

#### **Norme generali per il trasporto**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere confezionati secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90; inoltre, se effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre, compresi, o negli altri mesi solo se in località raggiungibile dopo 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, Distretto n° 74 o da altro personale tecnico da lui delegato, il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Si osservano inoltre le indicazioni di cui al punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993.

3. In caso di trasporto la salma dovrà essere munita di tutti i documenti necessari ai sensi delle vigenti leggi che regolano la materia.

### **Art. 65**

#### **Trasporto della salma non in sede di funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L.

NA 4, Distretto n° 74, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

4. Tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ad impresa funebre autorizzata dal Comune di Roccarainola ed il trasporto dovrà essere effettuato con propri carri funebri.

5. In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici ecc.

## **Art. 66**

### **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, posso intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare in chiesa o tempio solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in chiesa o tempio per la celebrazione di riti maggiori è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

## **Art. 67**

### **Trasporto di resti e di ceneri**

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, da Comune a Comune o per o da Stato estero o dal Cimitero in altri luoghi autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

2. Alla richiesta gli interessati dovranno allegare il Nulla Osta del Responsabile del Cimitero di Roccarainola ed un estratto dell'atto di morte, oltre a tutta la documentazione occorrente.

3. Tali trasporti non sono soggetti ne alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, ne all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

4. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

## **Art. 68**

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o per cremazione**

1. Il trasporto di salma da altro Comune può essere effettuato da Ditta non accreditata purché lo stesso avvenga fino al luogo, casa del defunto o casa di culto, da cui inizia il funerale dove la salma sarà presa in consegna dalla Ditta accreditata da Comune di Roccarainola.

2. Il trasporto di salma da altro Comune può essere effettuata da qualsiasi Ditta, anche non accreditata, purché direttamente al Cimitero del Comune di Roccarainola.

3. Nel caso di trasporti funebri nell'ambito comunale, eccetto quelli sopra previsti, devono essere effettuati unicamente da Ditta accreditata al Comune.

4. In ogni caso il feretro è accompagnato dal Nulla Osta del medico sanitario incaricato e permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile ed ogni altro documento



previsto dalla vigente normativa.

5. L'autorizzazione sarà rilasciata al necrofilo, il quale dopo aver controllata la dichiarazione di idoneità sanitaria del carro funebre e che il feretro sia stato confezionato a norma di legge, secondo la destinazione, la consegnerà all'incaricato del trasporto, unitamente al verbale di sigillatura.

6. Nella medesima istanza di cui sopra dovrà essere specificato il nominativo dell'impresa funebre, regolarmente autorizzata dal Comune all'esercizio dei trasporti funebri, che effettuerà il trasporto funebre con il relativo nominativo dell'incaricato del trasporto.

7. La stessa impresa funebre che effettuerà il trasporto, dovrà produrre le seguenti copie:

1. autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre;
2. idoneità sanitaria del carro funebre con cui si effettuerà il trasporto;
3. ricevuta attestante il versamento del diritto fisso di cui al successivo art. 73.

8. Nel caso in cui la salma proveniente da altro comune sosta in un luogo di culto, l'impresa autorizzata dal Comune, provvederà al trasporto fino al luogo di sepoltura; nel caso in cui la salma dal Comune di Roccarainola deve essere trasportata in un altro Comune, l'impresa autorizzata dal Comune di Roccarainola, provvederà al trasporto.

9. Per i trasporti di cui al comma 1 e 4, gli interessati dovranno versare al Comune un diritto fisso come previsto all'art. 73.

10. Per i morti di malattie infettive – diffuse l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme dell'art. 23 del D.P.R. 285/90.

## **Art. 69**

### **Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n° 1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui al D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.P.R. 28/5/90.

2. L'autorizzazione al trasporto funebre in entrambe i casi è rilasciata dal Sindaco che sostituisce il Prefetto, come previsto dalla delibera di G. R. n° 1948 del 23/05/2003.

3. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 23/06/1993.

## **Art. 70**

### **Trasporti funebri a pagamento**

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati solo da imprese funebri accreditate dal Comune dopo aver dimostrato il possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Per la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri tradizionali e dei vari gruppi culturali, così come stabilito dall'art. 1 della L.R. 12/2001, i trasporti funebri a pagamento si distinguono in:

- a) trasporti funebri a trazione meccanica, eseguiti con autovetture allestite a carri funebri;
- b) trasporti funebri a trazione animale, eseguiti con carri funebri tradizionali trainati da cavalli di colore nero in numero massimo di sei.

3. I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i funerali, sia auto funebri o carri ippotrainati, devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.

4. Il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del D.P.R. 285/90.

5. Nel trasporto con carri ippotrainati la Ditta esecutrice provvederà alla pulizia delle aree che fossero state sporcate.

## **Art. 71**

### **Disciplina dell'attività di trasporto funebre**

1. Compete al Sindaco, ha termini dell'art. 50, comma 7 D. Lgs 18/08/200, n° 267 e dell'art. 22 del D.P.R. 285/90, disciplinare le modalità di esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orario di arrivo nei cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) di viabilità dei veicoli autorizzati per i trasporti funebri;

## **Art. 72**

### **Tariffe dei servizi funebri standardizzati**

1. Il servizio funebre fornito dall'impresa funebre autorizzata, comprende l'utilizzo di un auto funebre o carro ippotrainato con autista e quattro necrofori, il carico della cassa funebre con salma già incassata e chiusa, sul mezzo di trasporto scelto, il trasporto dall'abitazione del defunto con sosta in chiesa o luogo della commemorazione, lo scarico e successivo ricarico del feretro sull'auto funebre o sul carro ippotrainato nei luoghi di esequie o di riti fino al cimitero.

2. Le imprese funebri autorizzate, devono, su richiesta dei familiari del defunto, fornire anche servizi funebri standardizzati, così come previsto dal codice deontologico delle imprese funebri allegato alla L.R. n° 12 del 24/11/2001, nel rispetto delle tradizioni del rito funebre, applicando le seguenti tariffe:

- a) funerale di tipo economico da inumazione con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno simile, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di agenzia per il disbrigo pratiche, totale €. 1.200,00 di cui solo per il trasporto €. 500,00;
- b) funerale di tipo economico da tumulazione, o funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno simile, con cassa di zinco interna alla cassa di legno, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, prestazione di stagnino per la sigillatura cassa, diritti di agenzia per il disbrigo pratiche, totale €. 1.500,00 di cui solo per il trasporto €. 500,00;
- c) funerale per bambini con auto funebre di tipo medio di colore bianco, con cofano di tipo medio in legno di tipo noce o simile di colore bianco, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di agenzia per il disbrigo pratiche,

totale €. 700,00;

d) solo trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune, con auto funebre di tipo economico, prestazione di personale necrofilo per la movimentazione del feretro, totale €. 500,00;

e) servizi funebri con carro funebre e cassa funebre diversa dai punti precedenti, su richiesta dei familiari del defunto, saranno a libera trattazione, così come i trasporti di feti, prodotti abortivi, nonché nei casi di trasporto di pezzi anatomici.

3. Il listino prezzi di cui ai punti a, b, c, d, e del comma precedente, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza, essere disponibile alla richiesta della clientela.

4. Le tariffe potranno essere annualmente aggiornate secondo l'indice ISTAT, su richiesta motivata delle imprese autorizzate, la G.M. si esprimerà con atto deliberativo entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Le imprese provvederanno in breve tempo ad aggiornare i relativi listini prezzi.

### **Art. 73**

#### **Diritti fissi**

1. I trasporti funebri a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso, da versare anticipatamente alla tesoreria comunale con bollettino di conto corrente, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90, pari ad €. 50,00 per ogni trasporto funebre effettuato con auto funebre di qualsiasi tipo ed €. 100,00 per ogni trasporto funebre effettuato con carro ippotrainato di qualsiasi tipo.

Copia dell'avvenuto pagamento deve essere presentata agli Uffici competenti prima dell'inizio del trasporto funebre.

Il controllo di quanto sopra è affidato alla Polizia Municipale e al personale tecnico dei servizi cimiteriali che promuovono ed applicano le previste sanzioni come riportato all'Art. 85

2. Per le tariffe standardizzate di cui al precedente articolo, il diritto fisso è incluso nel prezzo di tariffa.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I Disposizioni varie**

#### **Art. 74 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero aree o tombe per la sepoltura di salma o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Art. 75 Mappa**

1. Presso l'ufficio comunale preposto è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrispondono le generalità del defunto e un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 76 Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 77 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53

del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### **Art. 78**

##### **Schedario dei defunti**

1. Il Comune entro anni uno dall'approvazione del presente regolamento provvede al censimento istituendo lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, anche con mezzi informatici.

2. L'Ufficio, terrà annotati in ordine alfabetico, per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

#### **Art. 79**

##### **Scadenario delle concessioni**

1. E' da istituire lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 80**

##### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc....) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di ,edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 81**

##### **Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, spetta al dipendente Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42 e 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

#### **Art. 82**

##### **Sepulture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione, l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

### **Art. 83**

#### **Ordine vigilanza direzione e organizzazione**

1. Il Responsabile del Servizio cimitero provvede all'ordine e alla vigilanza nonché alla direzione ed organizzazione interna del servizio.
2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali, nei limiti del servizio a cui è destinato, provvede a segnalare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Comando di Polizia Municipale provvede al rilevamento delle infrazioni e alla comminazione delle relative ammende.

### **Art. 84**

#### **Tariffe**

1. Per le tariffe dei servizi cimiteriali si rimanda alle tabelle approvate con delibera C.C. n° 2 del 18/01/1999 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
2. Le tariffe di cui sopra possono essere aggiornate dalla G.M. in sede di predisposizione degli atti del bilancio annuale e pluriennale del Comune.

### **Art. 85**

#### **Sanzioni**

Chiunque effettui trasporti funebri sul territorio comunale, senza l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Roccarainola, è punito con la sanzione amministrativa di €. 1.500,00.

Le infrazioni ai divieti previsti dall'Art. 25 sono puniti con una sanzione amministrativa di €. 50,00 ed eventuale allontanamento dai luoghi secondo la gravità dell'infrazione commessa.

Le infrazioni all'Art. 26, relativamente ai commi d), e), g), h), i) e j), sono puniti con una sanzione amministrativa di €. 50,00.

Il mancato rispetto di quanto previsto all'Art. 29 è punito con una sanzione amministrativa di €. 50,00.

Il mancato rispetto di quanto previsto all'Art. 41 è punito con una sanzione amministrativa di €. 100,00.

Le infrazioni all'Art. 42, relativamente ai commi 4 e 5, sono punite con una sanzione amministrativa di €. 100,00.

Il mancato rispetto di quanto previsto nell'Art. 43 è punito con una sanzione amministrativa di €. 100,00.

Il mancato rispetto dell'Art. 56, relativamente al comma 2, è punito con una sanzione amministrativa di €. 100,00.

Il mancato rispetto di quanto previsto dall'Art. 57 è punito con una sanzione amministrativa di €. 100,00.

### **Art. 86**

#### **Entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente Regolamento, che disciplina l'intera materia, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo e previa pubblicazione all'ALBO PRETORIO COMUNALE per 15 gg. consecutivi.

## INDICE

Presentazione	Pag. 2
---------------	--------

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto	“ 3
Articolo 2 Competenze	“ 3

### TITOLO II – CIMITERI CAPO I – CIMITERI

Articolo 3 Ubicazione Cimitero	“ 4
Articolo 4 Disposizioni generali - Vigilanza	“ 4
Articolo 5 Reparti speciali nel cimitero	“ 4
Articolo 6 Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali	“ 5

### CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 7 Disposizioni generali	“ 6
Articolo 8 Piano Regolatore cimiteriale	“ 6

### CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 9 Inumazioni	“ 8
Articolo 10 Cippo	“ 8
Articolo 11 Tumulazione	“ 8
Articolo 12 Deposito provvisorio	“ 9

### CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 13 Esumazioni ordinarie	“ 10
Articolo 14 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	“ 10
Articolo 15 Esumazioni straordinarie	“ 10
Articolo 16 Estumulazioni	“ 11
Articolo 17 Esumazioni ed estumulazione. Pagamento	“ 11
Articolo 18 Raccolta delle ossa	“ 12
Articolo 19 Oggetti da recuperare	“ 12
Articolo 20 Disponibilità dei materiali	“ 12

### CAPO V – CREMAZIONI

Articolo 21 Crematorio	“ 13
------------------------	------



Articolo 22 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	“	13
Articolo 23 Urne cinerarie	“	16

#### CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 24 Orario	“	17
Articolo 25 Disciplina dell'ingresso	“	17
Articolo 26 Divieti speciali	“	17
Articolo 27 Riti funebri	“	18
Articolo 28 Epigrafi, Monumenti, Ornamenti sulle tombe nei campi comuni	“	18
Articolo 29 Fiori e piante ornamentali	“	19
Articolo 30 Materiali ornamentali	“	19

### TITOL O III – C O N C E S S I O N I

#### CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Articolo 31 Sepolture private	“	20
Articolo 32 Durata delle concessioni	“	20
Articolo 33 Modalità di concessione	“	21
Articolo 34 Uso delle sepolture private	“	21
Articolo 35 Manutenzione	“	21

#### CAPO II – ATTIVITA' EDILIZIA

Articolo 36 Disciplina attività edilizia	“	23
Articolo 37 Permesso a costruire in area cimiteriale	“	23
Articolo 38 Costruzione cappelle. Modalità	“	23
Articolo 39 Sistemazioni aree esterne	“	24
Articolo 40 Rispetto normative	“	25
Articolo 41 Sanzioni	“	26
Articolo 42 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	“	26
Articolo 43 Norme comportamentali	“	26
Articolo 44 Decoro e sicurezza manufatti	“	27

#### CAPO III – DIVISIONI – SUBENTRI – RINUNCE

Articolo 45 Divisione, Subentri	“	29
Articolo 46 Rinuncia a concessione di sepolture individuali della durata di 99 anni	“	30
Articolo 47 Rinuncia a concessioni di aree libere, con parziale o totale costruzione, della durata di 99 anni	“	30

#### CAPO IV – REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE

Articolo 48 Revoca	“	31
Articolo 49 Decadenza	“	31
Articolo 50 Provvedimenti conseguenti la decadenza	“	32
Articolo 51 Estinzione	“	32

**T I T O L O IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**  
**CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Articolo 52 Accesso al cimitero	“	33
Articolo 53 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	“	33
Articolo 54 Vigilanza	“	34
Articolo 55 Responsabilità	“	34
Articolo 56 Recinzioni aree – Materiali di scavo	“	34
Articolo 57 Introduzione e deposito di materiali	“	34
Articolo 58 Orario di lavoro	“	35
Articolo 59 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	“	35
Articolo 60 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	“	35

**CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI**

Articolo 61 Funzioni	“	36
Articolo 62 Divieti	“	38

**T I T O L O V – T R A S P O R T I F U N E B R I**

Articolo 63 Definizione del trasporto funebre	“	39
Articolo 64 Norme generali per il trasporto	“	39
Articolo 65 Trasporto della salma non in sede di funerale	“	39
Articolo 66 Riti religiosi	“	40
Articolo 67 Trasporti di resti di cadaveri	“	40
Articolo 68 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	“	40
Articolo 69 Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri	“	41
Articolo 70 Trasporti funebri a pagamento	“	41
Articolo 71 Disciplina dell'attività di trasporto funebre	“	42
Articolo 72 Tariffe dei servizi funebri standardizzati	“	42
Articolo 73 Diritti fissi	“	43

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI  
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 74 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	“	44
Articolo 75 Mappa	“	44
Articolo 76 Annotazioni in mappa	“	44
Articolo 77 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	“	44
Articolo 78 Schedario dei defunti	“	45
Articolo 79 Scadenario delle concessioni	“	45

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80 Cautele	“	46
Articolo 81 Responsabile del servizio di polizia mortuaria	“	46
Articolo 82 Sepolture private a tumulazione pregresse mutamento del rapporto concessorio	“	46
Articolo 83 Ordine vigilanza e organizzazione	“	47
Articolo 84 Tariffe	“	47
Articolo 85 Sanzioni	“	47
Articolo 86 Entrata in vigore del presente regolamento	“	47